

**L'esercente la vendita è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina (art. 17 TIMOE e art. 20 TIMG):**

In caso di **mancato pagamento della fattura di energia elettrica** Roma Gas & Power si riserva di costituire in mora il cliente, mediante comunicazione scritta. Il cliente è tenuto a provvedere al pagamento entro e non oltre 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora. Decorsi ulteriori tre giorni lavorativi dal termine sopra fissato, qualora il mancato pagamento persista, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura. Inoltre, nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. A seguito di sospensione della fornitura, il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. e senza ulteriore comunicazione alla prima fine mese utile. In caso di morosità di clienti finali non disalimentabili, oltre alla risoluzione del contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui sopra, Roma Gas & Power si riserva di risolvere i contratti di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica per i quali è stato conferito mandato. Sono a carico del Cliente i costi di riduzione, disattivazione ed eventuale riattivazione, oltre agli importi sostenuti da Roma Gas & Power per il recupero del credito.

In caso di **mancato pagamento della fattura relativa al gas** entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura, Roma Gas & Power si riserva di costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta. Il cliente è tenuto a provvedere al pagamento entro e non oltre 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora. Decorsi ulteriori tre giorni lavorativi dal termine sopra fissato, qualora il mancato pagamento persista, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In caso di inadempimento, Roma Gas & Power ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ.. Nel caso il punto di riconsegna non sia disalimentabile, ovvero, l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito per cause tecniche o economiche, Roma Gas & Power si riserva di richiedere all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa per morosità. In tale ultimo caso, il contratto di fornitura si risolverà con effetto dalla data di accoglimento della richiesta. Sono a carico del Cliente i costi di disattivazione ed eventuale riattivazione, oltre agli importi sostenuti da Roma Gas & Power per il recupero del credito.

#### **Indennizzo:**

Verrà corrisposto al cliente finale un indennizzo, per un importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nel caso di energia elettrica), nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nel caso di energia elettrica) nonostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, ovvero, il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale; il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di sospensione della fornitura, ovvero di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (nel caso di somministrazione di gas naturale). L'indennizzo verrà accreditato nella prima fattura utile mediante compensazione con gli importi ivi addebitati. Nel caso in cui l'importo addebitato sia inferiore all'indennizzo, il credito verrà scontato fino alla concorrenza, nelle fatturazioni successive.